CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Provincia di Rimini

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

C A P O I
NORME GENERALI

Art. 1
Istituzione della tassa annuale

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani svolti in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale in base a tariffa denominata "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni" disciplinata dal Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modifiche ed integrazioni di cui alla L. n. 146/1994 e D.L. n. 530/1994 e secondo le disposizioni del presente regolamento.

Art. 2
Oggetto e campo di applicazione del regolamento

3. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge e detta le disposizioni per l'applicazione del tributo; in particolare:
   a. definisce i criteri ed i meccanismi di determinazione delle relative tariffe e delle modalità di applicazione del tributo;
   b. classifica le categorie e le eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria;
   c. esercita le scelte lasciate alla discrezionalità dell'Ente impositore, con particolare riferimento alla graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni d'uso ed alla individuazione delle fattispecie agevolative.

Art. 3
Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani è disciplinato dall'apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10/09/1982 915, e in conformità all'art. 59 del D. Lgs. n. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza o capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.)

Art. 4
Categorie di contribuenza

1. (Allegato"A" alla Delibera di Consiglio n. 109 del 20/12/1999)

Cod.	Cat.	Descrizione
		UTENZE DOMESTICHE
		UTENZE NON DOMESTICHE:
1		*Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto:*
	1a	Enti e associazioni
	1b	Scuole medie superiori private e statali
	1c	Scuole materne e dell'obbligo private
2		Cinematografi e teatri
3		Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4		Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5		Stabilimenti balneari
6		*Esposizioni, autosaloni:*
	6a	Esposizioni escluso auto
	6b	Autosaloni e relative esposizioni
7		Alberghi con ristorante
8		Alberghi senza ristorante
9		Case di cura e riposo
10		Ospedali
11		Uffici, agenzie, studi professionali
12		Banche, istituti di credito e poste
13		Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli
14		*Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze:*
	14a	Edicola, farmacia
	14b	Tabaccaio, plurilicenze
15		Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16		Banchi di mercato beni durevoli
17		Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, palestra
18		Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19		Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20		Attività industriali con capannoni di produzione
21		Attività artigianali di produzione beni specifici e artigianato artistico
22		Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, birrerie, hamburgherie
23		Mense
24		Bar, caffè, pasticceria
25		*Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari:*
	25a	con superficie superiore a mq. 260
	25b	con superficie fino a mq. 260

26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, piadinerie, rosticcerie
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club

Aree scoperte operative:
Si applica, previa riduzione del 50%, la stessa tariffa prevista per i locali dell'attività'.

2. Per i locali ed aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra indicati, si applicano le tariffe relative alle voci più rispondenti agli usi per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

Art. 5
Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa, così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa, è operata dalla legge cui si rinvia.
2. Il Comune, quale ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali.
3. Per i locali ad uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o detentore dei locali o dal gestore dell'attività di affittacamere, quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di una attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

Art. 6
Gettito complessivo della tassa annuale

1. Il gettito complessivo presunto della tassa viene determinato secondo i principi stabiliti dall'art. 61 del D. Lgs. n. 507/93, in misura pari ad un'aliquota del costo di esercizio di cui al comma 2 del medesimo art. 61 da stabilirsi all'atto della deliberazione di approvazione delle tariffe unitarie per unità di superficie relative ai locali ed aree assoggettati alla tassa.
2. Con il medesimo atto deliberativo sono motivate le scelte relative al grado di copertura del costo del servizio attraverso il gettito della tassa e quantificate le eventuali deduzioni derivanti dai proventi di attività di recupero di materiali e/o energia, nonché le deduzioni percentuali del costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2 terzo comma, n. 3 del D.P.R. n. 915/1982.
3. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è de- dotto dal costo complessivo del servizio di nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale un importo del 5 per cento a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, terzo comma, n.3, del D.P.R. 10/9/1982 n. 915. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.

Art. 7
Natura della tassa, tariffe e parametri di commisurazione

1. La tassa viene applicata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani sulla base di tariffe determinate secondo l'uso e la destinazione dei locali e delle aree tassabili.
2. Le tariffe unitarie sono applicabili in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.
3. La superficie tassabile è misurata, per i locali sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.
4. Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali.

Art. 8
Modalità di applicazione della tassa

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa, ancorché in zona non ancora perimetrata, nei modi previsti dal presente regolamento, dal regolamento per il servizio di smaltimento rifiuti, da altri regolamenti e/o disciplinari approvati da Enti o Aurorità ai quali è stata affidata la gestione del servizio rifiuti solidi urbani e assimilati.
2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni nei contenitori viciniori, in tale zona la tassa è dovuta in misura pari al 40% della tariffa. Tale disposizione si applica con decorrenza 1/1/1995.
3. In caso di carenze o di gravi irregolarità nell'erogazione del servizio il tributo è dovuto in misura ridotta pari al 40%della tariffa nei seguenti casi:
   a. nel caso in cui i contenitori non rispettino le distanze massime previste dal regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani;
   b. nel caso in cui i contenitori risultino insufficientemente dimensionati a fronte dell'esigenza ordinaria della zona servita;
   c. nel caso in cui non venga rispettata la frequenza di raccolta stabilità dal citato regolamento.
4. Ai fini di cui al comma precedente l'utente deve inviare formale e motivata diffida al gestore del servizio di nettezza urbana ed al competente ufficio tecnico comunale del persistere della situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio con invito a porre rimedio entro trenta giorni o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida.
5. Le riduzioni di cui al precedente comma 3, qualora dovute, sono computate in relazione ai bimestri solari di irregolare servizio.

Art. 9
Riduzioni. Condizioni

1. Le riduzioni tariffarie sono consentibili qualora si verifichino le condizioni previste in uno dei seguenti casi:
   a. minore produzione di rifiuti connessa al ridotto numero degli occupanti di locali ed aree tassabili nel caso di famiglie mononucleari;
   b. uso limitato del servizio da parte degli agricoltori per la parte abitativa delle costruzioni rurali;
   c. uso stagionale e/o temporaneo da parte di chi detiene abitazioni secondarie o di chi risiede all'estero;
   d. diverso impatto sui costi di organizzazione e di gestione dello smaltimento dei rifiuti connesso all'evolversi dell'incidenza di tali situazioni;
   e. uso per un periodo limitato o per alcuni periodi del servizio da parte dei soggetti detentori di locali (diversi dalle abitazioni) ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
   f. riconoscimento del valore sociale o storico culturale di associazioni o enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività di interesse collettivo istituzionalmente svolta;
   g. opportunità di agevolare manifestazioni ed iniziative culturali, assistenziali, religiose, promozionali, svolte da soggetti non in esercizio di attività economica, se di breve durata;
   h. attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti o che agevolino lo smaltimento o il recupero dei rifiuti, come previsto all'art. 14 del presente regolamento.

Art. 10
Tassabilità di locali ed aree. Esclusioni

1. Sono assoggettati alla tassa i locali e le aree a qualsiasi uso adibiti, fatte salve le esclusioni di legge e quelle di cui ai successivi commi.

1 *bis* Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti; resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

1 *ter* Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte adibite a verde.

2. Non sono assoggettati alla tassa i seguenti locali ed aree che, per loro caratteristiche e destinazioni o per obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, non possono produrre rifiuti a norma del D. Lgs. n. 507/93:
   a. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili o- ve non si ha, di regola, presenza umana;
   b. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali; resta salva l'applicazione della tassa per i locali ed aree adibiti a servizi o, comunque, non direttamente adibiti all'attività sportiva;
   c. unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di utenze (gas, luce, acqua);
   d. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato a periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;
   e. locali e fabbricati di servizio nei fondi rustici;
   f. cavedi di sola areazione, chiostrine, corti interne sottratte all'uso abituale dei detentori dell'edificio e/o degli utenti delle attività che in esse si svolgono;

g. porticati, chiostri, passaggi coperti adibiti al transito ed alla deambulazione appartenenti a collegi, convitti, comunità civili e religiose;
h. edifici o loro parti adibiti a qualsiasi culto nonché i locali strettamente connessi all'attività' del culto (cori, cantorie, sacrestie, narteci e simili).
i. porticati aperti da più di un lato; grotte tufacee del centro storico, se accessori o pertinenze di civili abitazioni; soffitte o mansarde per la parte che non raggiunge l'altezza di m. 1,50.
j. abrogato.

3. Per situazioni non contemplate nel precedente comma si utilizzano criteri di analogia.
4. Fermo restando quanto disposto dal successivo art. 11, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati a rifiuti urbani, rifiuti tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. La non tassabilità delle superfici ove si formano rifiuti speciali, tossici o nocivi, viene accertata dall'Ufficio Ambiente del Comune.

Art. 11
Agevolazioni speciali

1. Le agevolazioni speciali di cui all'art. 67 del D.Lgs. 507/1993 sono le seguenti:

a. esenzione totale o parziale per le abitazioni occupate da persone sole o riunite in nuclei familiari, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza assistiti dal Comune;
b. esenzione totale o parziale per le abitazioni occupate da persone anziane che al massimo risultino proprietarie o usufruttuarie della sola abitazione in cui risiedono e che rientrino nelle altre condizioni e limiti fissati annualmente dalla Giunta prima dell'approvazione del Bilancio;
c. riduzioni sugli importi dovuti per TARSU per determinate categorie di contribuenti in base a fissati livelli reddituali ISEE e che rientrino nelle altre condizioni e limiti stabiliti dalla Giunta contestualmente all'approvazione del Bilancio;
d. esenzione totale per locali ed aree delle associazioni che perseguano finalità di alto rilievo sociale o storico culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione;
e. esenzione totale della tassa giornaliera di smaltimento per gli utenti che detengano temporaneamente o non ricorrentemente, previa autorizzazione o concessione, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servizi di pubblico passaggio per manifestazioni ed iniziative culturali, turistiche, promozionali, sportive, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero svolte da soggetti non in esercizio di attività economica; l'esenzione non si applica ai soggetti che all'interno della manifestazione svolgono attività economica.
f. esenzione totale per le scuole pubbliche materne, elementari e medie inferiori.

2. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto; il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni.
3. Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

C A P O II
TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art. 12
Locali ed aree tassabili con superficie ridotta

1. Ai fini della tassazione le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione di quelle pertinenziali o accessorie a locali tassabili e delle aree adibite a verde, sono computate per intero.
2. In caso di contestuale produzione, nei medesimi locali ed aree, di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, tossici e nocivi, sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della superficie di applicazione del tributo, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi:

Attività	**Percentuale di riduzione superficie**
- lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
- gabinetti dentistici, radiologici, odontotecnici, laboratori di analisi	15%
- autoriparatori, elettrauto	30%
- carrozzerie	30%
- tipografie, serigrafie, litografie, stamperie	20%
- vetrerie	20%
- imbianchini e tinteggiatori, verniciatura e lucidatura mobili	20%
- cantieri navali	30%
- marmisti, lapidei	30%
- falegnamerie	20%
- allestimenti, produzione materiale pubblicitario	20%
- lavorazione materie plastiche, vetroresine	20%
- laboratori fotografici, eliografie	25%
- autoservizi, autolavaggi	10%
- pelletterie	20%
- verniciatura, fonderie, ceramiche	50%
- metalmeccaniche, elettromeccaniche	15%

Le riduzioni di cui al presente comma 2 si applicano dall'1/1/1995.

3. Qualora le modalità di conferimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani non siano compatibili con sistema di raccolta utilizzato dal gestore del servizio, a richiesta dell'interessato, si applica una riduzione del 50% sulla superficie utilizzata per l'attività produttiva
4. La richiesta della riduzione tariffaria di cui al comma 3. deve contenere la descrizione dettagliata della riduzione della tipologia del rifiuto conferito, della quantità e delle modalità di

conferimento del rifiuto; ad essa devono inoltre essere allegati copia del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD), dei documenti dai quali si possa accertare l'avvenuto smaltimento in proprio dei rifiuti e da una planimetria dei locali utilizzati. Prima di concedere la riduzione tariffaria, d'ufficio, viene acquisito il nulla osta del responsabile dell'Ufficio Ambiente.

5. Se nei medesimi locali ed aree c'è una contestuale produzione di rifiuti assimilati e rifiuti speciali, tossici o nocivi, si applica la riduzione tariffaria prevista ai precedenti commi 2. e 3. più favorevole al contribuente.

Art. 13
Casi di riduzione delle tariffe unitarie

1. La tariffa unitaria della tassa è ridotta per i casi sotto indicati delle percentuali rispettivamente indicate:
   a. abitazioni con unico occupante: riduzione del 30%;
   b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non volere cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento del Comune: riduzione del 20%;
   c. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio: riduzione del 30%; si intende uso stagionale quello non superiore a sei mesi nell'anno;
   d. nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b), risieda o abbia dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: riduzione del 30%;
   e. nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale: riduzione del 30%.
2. Le riduzioni saranno concesse a domanda degli interessati, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 66, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 507/93.
3. Le riduzioni tariffarie di cui al presente articolo non possono superare in caso di cumulo la percentuale complessive del 45%. Nel caso che si verifichino le condizioni per ottenere più di una riduzione, non si applica il cumulo delle riduzioni, ma la riduzione più favorevole è maggiorata del 50%.
4. Per i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 8, nel caso che si verifichino una o più condizioni per il diritto alle riduzioni di cui al presente articolo la tassa è dovuta in misura pari al 35% del- la tariffa.
5. Le riduzioni di cui ai precedenti commi si applicano dall'1/1/1996.
6. Riduzione a coloro che conferiranno rifiuti differenziati al CENTRO AMBIENTE sulla base della quantità annua depositata. Il rifiuto denominato differenziato sarà la sommatoria delle quantità di rifiuti conferiti distinti per tipologie moltiplicate per i seguenti coefficienti determinati in base alla tipologia dei rifiuti, all'utilizzo derivante dal recupero, alla rilevanza sull'inquinamento ambientale prodotto da un eventuale scarico abusivo di rifiuti particolarmente tossici o nocivi, ecc…

   I coefficienti da applicare saranno i seguenti:

   Tipologia di rifiuto **coefficiente**

- Carta	1
- Vetro	0.7
- Plastica	1.5
- Scarti di giardinaggio	0.4
- Ingombranti metallici	0.4
- Ingombranti non metallici	0.2
- Inerti	0.1
- Alluminio	5
- Pile	2
- Farmaci	2
- Accumulatori al piombo	0.1
- Stracci	1.2
- Olii vegetali	1
- Rup/TF	0.5
- Olii minerali	0.8

La riduzione verrà applicata sulla base dei conferimenti dell'anno precedente e distinti nelle seguenti fasce di Rifiuto Differenziato:

1° fascia	da 10 Kg. a 150 Kg.	Riduzione di Euro 21,00
2° fascia	da 151 Kg. a 300 Kg.	Riduzione di Euro 31,00
3° fascia	da 301 Kg. a 450 Kg.	Riduzione di Euro 41,00
4° fascia	da 451 Kg. a 600 Kg.	Riduzione di Euro 46,00
5° fascia	da 601 Kg. a 750 Kg.	Riduzione di Euro 52,00
6° fascia	da 751 Kg. a 900 Kg.	Riduzione di Euro 62,00
7° fascia	oltre 901 Kg.	Riduzione di Euro 72,00

La riduzione, quale incentivo per il conferimento dei rifiuti differenziati presso il Centro Ambiente, non potrà superare il 30% dell'importo della tassa rifiuti relativa a ciascun contribuente.

Tale riduzione è cumulabile con le riduzioni previste nel comma 1).

Art. 14
Riduzioni tariffarie per attività produttive,commerciali e di servizi, misure percentuali

1. La tariffa unitaria è ridotta del 30% per le attività produttive, commerciali e di servizi, che attraverso idonea documentazione dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi che comportino:
   a. una sostanziale diminuzione del rifiuto conferito al pubblico servizio;
   b. il conferimento dei rifiuti previo trattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento o recupero del rifiuto da parte del pubblico servizio.
2. La tariffa unitaria è altresì ridotta del 30% per le attività produttive, commerciali e di servizi tenute a conferire al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuto che consentano di realizzare entrate derivanti dal recupero o riciclo dei rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie.

3. Nell'ipotesi di contestuale soddisfacimento dei requisiti e delle condizioni di cui alle lettere a) e b) è assentita una ulteriore riduzione tariffaria, previa adeguata istruttoria sulla documentazione prodotta, del 10% dell'entità' della relativa tariffa unitaria.
4. L'agevolazione è concessa su motivata istanza dei titolari delle attività, corredata della prescritta documentazione, e previa dichiarazione da parte del settore comunale responsabile del servizio di smaltimento che attesti l'effettivo vantaggio per il pubblico servizio.
5. Nel caso di cumulo delle riduzioni di cui al comma 1., eventualmente aumentata della riduzione di cui al comma 3., con la riduzione prevista dal comma 2., la riduzione complessiva è diminuita del 30%
6. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano dall'1/1/1995.

Art. 15
Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani in- terni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 15/11/93 n. 507. È temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare, anche se ricorrente.
2. La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base a quella della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, rapportata a giorno e maggiorata del 50 per cento. Per le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni ed iniziative culturali, turistiche, promozionali, sportive, sindacali, religiose, assistenziali, politiche, celebrative e del tempo libero la tariffa, rapportata a giorno, è maggiorata del 25 per cento.
3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione e con le medesime modalità di pagamento. Per le occupazioni che non comportano il pagamento della T.O.S.A.P. la tassa giornaliera di smaltimento deve essere versata alla tesoreria comunale.
4. In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.

C A P O III
PROCEDURE E SANZIONI

Art. 16
Denunce di occupazione o detenzione, di variazione e di cessazione

1. I soggetti indicati nell'art. 63 del D. Lgs. n. 507/93 sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, nelle forme previste dall'art. 70 del citato decreto legislativo.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque possa influire sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
4. In caso di cessazione della detenzione di locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, da' diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.

Art. 17
Accertamento, riscossione e contenzioso

1. L'accertamento della tassa avviene in conformità a quanto previsto dall'art. 12 del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali. Pertanto, i termini per l'emissione dell'avviso di accertamento sono quelli previsti per legge.
2. La riscossione avviene in conformità a quanto stabilito dall'art. 72 del D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni.
3. La variazione dell'ammontare della tassa dovuta al cambio di categoria o alla variazione della tariffa, non comporta l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.
4. Il contenzioso è disciplinato dal D. Lgs. 31/12/92 n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 18
Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite la rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, il Comune può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D. Lgs. n. 507/93 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo decreto legislativo.
2. Il potere di accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

Art. 19
Sanzioni

1. Le sanzioni sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 76 del D. Lgs. n. 507/93.

C A P O IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20
Disposizioni finali e transitorie
(articolo abrogato)

Art. 21
Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15/11/1993, n. 507, e successive modificazioni.

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 Istituzione della tassa annuale
Art. 2 Oggetto e campo di applicazione del regolamento
Art. 3 Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani
Art. 4 Categorie di contribuenza
Art. 5 Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
Art. 6 Gettito complessivo della tassa annuale
Art. 7 Natura della tassa, tariffe e parametri di commisurazione
Art. 8 Modalità di applicazione della tassa
Art. 9 Riduzioni. Condizioni
Art. 10 Tassabilità di locali ed aree. Esclusioni.
Art. 11 Agevolazioni speciali

CAPO II - TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art. 12 Locali ed aree tassabili con superficie ridotta
Art. 13 Casi di riduzione delle tariffe unitarie
Art. 14 Riduzioni tariffarie per attivita' produttive, commerciali e di servizi, misure percentuali
Art. 15 Tassa giornaliera di smaltimento

CAPO III - PROCEDURE E SANZIONI

Art. 16 Denunce di occupazione o detenzione, di variazione e di cessazione
Art. 17 Accertamento, riscossione e contenzioso
Art. 18 Mezzi di controllo
Art. 19 Sanzioni

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 Disposizioni finali e transitorie
Art. 21 Norma di rinvio